

**CODICE DI CONDOTTA FORNITORI GRUPPO FASHION BOX**

**INDICE**

1. PREMESSA.....	2
2. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
3. RESPONSABILITÀ E CONFORMITÀ NORMATIVA.....	3
4. PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO.....	3
5. SEGNALAZIONI E CONTATTI.....	10
6. MONITORAGGIO E CONTINUA RELAZIONE CON I FORNITORI .....	10
7. GESTIONE DEI CASI DI NON CONFORMITÀ.....	11

## 1. PREMESSA

Il Gruppo Fashion Box, nello svolgimento della propria attività imprenditoriale, pone la massima attenzione alla salvaguardia di principi etici, di standard di sviluppo sostenibile e di regole di condotta, orientando in tal senso il proprio operato e chiedendo per questo anche ai propri partner il rispetto di tali valori fondanti.

Dal 2020 il Gruppo aderisce alla Sustainable Apparel Coalition (SAC) promuovendo i principi di sostenibilità anche all'interno della propria catena di fornitura attraverso l'Higg Facility Environmental Module, per monitorare parametri come il sistema di gestione ambientale, l'uso dell'energia e dell'acqua, le emissioni, il trattamento delle acque reflue, la gestione dei rifiuti, l'uso e la gestione delle sostanze chimiche e l'Higg Facility Social & Labour Module, per monitorare la conformità alle normative sociali e favorire condizioni di lavoro eque e sicure.

Ad integrazione del suo impegno e in linea con le disposizioni del proprio Codice Etico, il Gruppo Fashion Box ha deciso di adottare il presente Codice di Condotta Fornitori (di seguito anche "Codice di Condotta") contenente i principi e le regole di comportamento che caratterizzano le relazioni commerciali tra il Gruppo Fashion Box ed i suoi partner.

Il presente documento vuole integrare e completare il Codice Etico del Gruppo Fashion Box, che rimane valido e definisce le norme di carattere etico e sociale alla base delle attività del Gruppo. L'adesione al Codice di Condotta è una condizione necessaria per avviare e mantenere un rapporto commerciale con il Gruppo Fashion Box.

### 1.1. Standard internazionali, linee guida e certificazioni di riferimento

I requisiti contenuti all'interno del codice sono basati su linee guida e standard internazionalmente riconosciuti quali:

- Convenzioni Fondamentali ILO (International Labour Organization)
- Linee Guida OCSE per le Imprese Multinazionali
- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
- Principi Guida su Imprese e Diritti Umani dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
  
- ISO 26000:2010 Linea Guida sulla Responsabilità Sociale;
- ISO 45001:2018 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l'uso ;
- ISO 14001:2015 Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso;
- ISO 37001:2016 Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione – Requisiti e guida all'utilizzo;

# GRUPPO FASHION BOX

## 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Codice si applica a tutti coloro che forniscono beni e/o servizi al Gruppo Fashion Box (da qui in avanti anche “Destinatari”).

I requisiti del Codice devono essere rispettati dall'intera catena di fornitura, compresi i subfornitori, i subappaltatori e le aziende produttrici delle materie prime (*farm*).

Quindi, sebbene il Gruppo eserciti un controllo diretto dell'applicazione del codice nei confronti della prima linea dei fornitori – i quali devono rispettare e condividere tutti i contenuti delle pagine di questo documento – il Codice si applica anche ai livelli della catena di fornitura con cui il Gruppo non ha rapporti diretti.

### 2.1 Tracciabilità e trasparenza

Come accennato sopra, il Gruppo si riserva di controllare direttamente i fornitori con cui intrattiene rapporti diretti e che, di conseguenza, hanno determinate responsabilità in termini di tracciabilità e trasparenza rispetto alla propria catena di fornitura, quando questa è collegata all'approvvigionamento del Gruppo.

Nello specifico, ad evidenziare l'importanza della tracciabilità – e a garanzia della trasparenza – dell'intera catena di fornitura fino alla materia prima, i Destinatari dovranno:

- rendere disponibili le informazioni relative alla propria catena di fornitura in riferimento ai prodotti che si inseriscono nell'approvvigionamento del Gruppo Fashion Box;
- comunicare alla propria catena di fornitura i contenuti di questo documento e impegnarsi a condividerlo e farne sottoscrivere i principi, i valori e le clausole.

## 3. RESPONSABILITÀ E CONFORMITÀ NORMATIVA

Il Codice di Condotta si basa sulle buone pratiche lavorative accettate a livello internazionale, tra cui le convenzioni dell'International Labour Organization (ILO). Nel caso in cui queste risultino più restrittive rispetto alle normative locali del paese di riferimento, le suddette normative prevalgono. I Destinatari, che rientrano in questa casistica, sono tenuti ad informare tempestivamente il Gruppo Fashion Box del contrasto tra normativa locale e clausole del Codice, indicando quali misure intende attuare per garantire il rispetto del Codice di Condotta.

Viceversa, in caso le disposizioni locali risultino più restrittive rispetto a quanto definito all'interno del Codice, i Destinatari sono tenuti ad implementare requisiti più dettagliati e restrittivi per conformarsi alla normativa locale.

## 4. PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

I Destinatari sono tenuti a rispettare e a promuovere i diritti umani e a garantire dignitose condizioni ai lavoratori (\*) nell'ambito delle proprie attività, riconoscendo – senza distinzione alcuna – la libertà, l'uguaglianza e la dignità degli esseri umani.

*(\*) i Requisiti si applicano ugualmente ai lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e alle agenzie di lavoro interinale, nonché ai lavoratori a cottimo, a quelli salariati e a quelli retribuiti a ore, giovani lavoratori legali (minori 16-18 anni), lavoratori part-time, notturni e migranti.*

### 4.1. Diritti umani

### 4.1.1. Rifiuto del lavoro forzato

È vietata qualunque forma di sfruttamento, di lavoro forzato o obbligatorio, di lavoro prestato sotto il vincolo della restituzione di un debito. Non è ammessa la schiavitù, il traffico di esseri umani, il lavoro in condizioni di coercizione psicologica e/o fisica.

I Destinatari devono permettere, ad esempio, ai proprio lavoratori di mantenere il possesso dei loro documenti d'identità personale, di avere libertà di movimento, di avere la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro, pur nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla legge, senza timore di ritorsioni o punizioni.

### 4.1.2. Rifiuto del lavoro minorile

I Destinatari sono tenuti a rispettare i diritti dell'infanzia e rifiutare il lavoro minorile, nel rispetto dell'età minima stabilita per l'accesso al lavoro dalle relative leggi nazionali di ogni Paese.

Se le leggi locali permettono l'occupazione di giovani lavoratori, i Destinatari dovranno tutelare i giovani con l'età minima per accedere al lavoro, fino ai 18 anni di età, assicurando che vengano trattati ai sensi della legge, nel rispetto della loro salute, sicurezza e integrità morale.

### 4.1.3. Rifiuto della discriminazione e promozione delle diversità

Nessun dipendente dei Destinatari deve essere soggetto a discriminazione per ragioni di razza, origine, etnia, disabilità, malattia, religione, stato civile, orientamento sessuale, opinione politica, età, cittadinanza, genere o per qualsiasi altra ragione.

### 4.1.4. Rifiuto della violenza e delle molestie

I Destinatari devono trattare i lavoratori con rispetto e dignità e vietare qualsivoglia forma di abuso molestia, intimidazione, discriminazione, ritorsione, persecuzione, violenza o sfruttamento a sfondo sessuale.

### 4.1.5. Tutela delle popolazioni indigene

I Destinatari devono rispettare i diritti tradizionali che le popolazioni indigene e le comunità locali hanno sulla terra e sulle risorse naturali che interessate - o potenzialmente interessate - dalle attività commerciali del Gruppo Fashion Box, e si aspetta che i suoi fornitori riconoscano le stesse responsabilità.

### 4.1.6. Tutela delle categorie più vulnerabili

I Destinatari devono implementare misure efficaci a tutela e protezione delle categorie di lavoratori più vulnerabili, tra le quali, migranti, appartenenti a gruppi etnici e religiosi di minoranza e le donne. A questo scopo, i Destinatari sono tenuti a fornire mezzi di sostegno adeguati laddove necessario e a redigere il contratto di lavoro in una lingua compresa dal lavoratore, per assicurare che tutte le condizioni di lavoro siano pienamente comprese all'inizio del rapporto tra azienda e lavoratore.

I Destinatari devono inoltre garantire parità di genere in termini di retribuzione, trattamento,

## GRUPPO FASHION BOX

valutazione della performance e pari opportunità nel ricoprire tutte le tipologie di posizioni lavorative.

Inoltre, i Destinatari sono chiamati ad adottare comportamenti in linea con quanto dichiarato dalla *Convenzione sulla protezione della maternità, 2000 (C183)* dell'International Labour Organization (ILO) o con quanto sancito dalle normative del paese di riferimento qualora queste siano più stringenti rispetto alla sopracitata Convenzione ILO, come specificato all'interno del paragrafo "3.1 Normativa applicabile".

### 4.1.7. Diritto alla libertà di opinione, di informazione e di espressione

I Destinatari si impegnano a rispettare e a promuovere, all'interno della propria realtà lavorativa, il diritto alla libertà di informazione e di espressione, rispettando le diversità di opinione.

## 4.2. Condizioni di lavoro

### 4.2.1 Libertà di associazione e di contrattazione collettiva

I Destinatari sono tenuti a garantire ai propri dipendenti, senza alcuna distinzione, il diritto alla libertà di associazione e alla libertà sindacale. Non è permessa alcuna ritorsione in caso di esercizio di tali diritti ed è vietato offrire compensi ai dipendenti al fine di ostacolare l'esercizio di tali diritti.

### 4.2.2 Condizioni lavorative giuste, eque e favorevoli

I Destinatari devono trattare i propri dipendenti con rispetto, in una maniera giusta ed equa, e retribuirli adeguatamente, in conformità alle norme di legge applicabili, comprese quelle relative alla retribuzione minima, al lavoro straordinario ed ai benefit.

### 4.2.3 Orario di lavoro

I Destinatari devono agire in ottemperanza alle norme nazionali ed internazionali sul lavoro ed ai contratti collettivi applicabili per quanto concerne ore di lavoro, festività locali previste dalla legge, ferie annuali retribuite, congedi parentali, permessi per malattia e qualsiasi altro permesso nella misura consentita dalla legge e dai contratti collettivi applicabili.

### 4.2.4 Servizi sanitari e alloggi per i lavoratori

I Destinatari devono garantire ai lavoratori l'accesso a servizi igienici puliti e all'acqua potabile e, se applicabile, devono fornire attrezzature igienico-sanitarie dove conservare gli alimenti. Ove applicabile, l'alloggio sarà privo di pericoli e adeguato alle esigenze di base dei lavoratori.

## 4.3 Salute e sicurezza sul lavoro

I Destinatari sono tenuti a rispettare tutte le leggi o i regolamenti in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro nei paesi in cui operano e a sviluppare misure interne rigorose per garantire la minimizzazione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori connessi alle attività ed operazioni effettuate.

### 4.3.1 Sistema della Salute e Sicurezza sul Lavoro

In linea con quanto previsto dalla *Convenzione sulla salute e sicurezza sul lavoro, 1981 (C155)*, dell'International Labour Organization (ILO), i Destinatari sono chiamati a garantire un sistema interno di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, con l'obiettivo di ridurre al minimo i rischi associati alle attività operative e ai processi e le cause dei pericoli inerenti all'ambiente di lavoro, che includa almeno i seguenti elementi:

- attività di valutazione dei rischi al fine di identificare le criticità, eliminare o ridurre al minimo tutti i rischi esistenti, prevenire gli infortuni e migliorare continuamente, e progressivamente, i livelli di sicurezza sul luogo di lavoro;
- definizione di *policy* (Art. 5, C155) che contengano gli orientamenti e gli impegni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- misure per aumentare la consapevolezza dei lavoratori in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, tra cui, formazione, informazione e addestramento adeguati rivolta a tutti i lavoratori (Art. 14, C155)
- monitoraggio e revisione periodica dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro tramite un sistema di audit/verifica adeguato ed efficace (Art. 9, C155).

### 4.3.2 Gestione delle emergenze

I Destinatari devono sviluppare piani e procedure interne di prevenzione, preparazione e risposta alle emergenze di qualunque genere, atte a salvaguardare persone e ambiente per affrontare le potenziali situazioni di emergenza, prevenirne o contenerne gli effetti e riportare rapidamente la situazione in condizioni di sicurezza.

Tali **disposizioni** devono identificare le situazioni di emergenza (\*) e affrontare la prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza ad essi associati. Esse devono:

- garantire l'informazione, la comunicazione interna e il coordinamento necessari per proteggere tutte le persone in caso di emergenza;
- fornire informazioni alle autorità competenti, ai servizi di prossimità e di pronto intervento e comunicare con essi;
- prevedere presidi di primo soccorso, antincendio e modalità di evacuazione di tutte le persone presenti nel sito;
- fornire informazioni e formazione pertinenti a tutti i membri dell'organizzazione, a tutti i livelli, comprese esercitazioni regolari sulle procedure di prevenzione, preparazione e risposta alle emergenze.

*(\*) considerare i possibili scenari di emergenza quali: emergenze sanitarie (malori, infortuni), incendio, sversamenti di sostanze chimiche pericolose o esposizione del personale ad agenti biologici, calamità naturali (terremoti, alluvioni), allagamenti, fughe di gas.*

### 4.3.3 Sicurezza strutturale di siti ed edifici

I Destinatari devono garantire le buone condizioni strutturali di tutti i siti e gli edifici, compresi gli alloggi o i dormitori, che ospitano i dipendenti, qualora presenti.

## GRUPPO FASHION BOX

### 4.4. Etica aziendale

Il Gruppo Fashion Box promuove e rispetta i principi di integrità, lealtà e correttezza.

I Destinatari sono tenuti a rispettare tali principi e ad operare con massima trasparenza nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili nel contesto in cui operano, nonché degli impegni assunti con il Gruppo Fashion Box.

#### 4.4.1 Corruzione

Il Gruppo Fashion Box è fortemente impegnato nel contrasto ad ogni forma di corruzione attiva e passiva, sia in ambito pubblico che privato.

I Destinatari sono tenuti ad astenersi da ogni atto diretto o indiretto di offerta o promessa in denaro, o in altre forme, che ecceda le normali pratiche di cortesia e che possa essere interpretato come finalizzato ad esercitare indebita influenza o ad ottenere trattamenti di favore o vantaggi impropri.

#### 4.4.2 Conflitto di interessi

I Destinatari devono evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, e impegnarsi a segnalare qualsiasi circostanza che crei favoritismi o determini vantaggi illegittimi.

#### 4.4.3 Antiriciclaggio e rispetto della concorrenza

I Destinatari sono tenuti ad evitare di intraprendere o mantenere rapporti commerciali o finanziari nei casi in cui vi sia il ragionevole dubbio che le controparti possano mettere in atto condotte configuranti reato di riciclaggio.

Il Gruppo Fashion Box incoraggia i Destinatari ad adottare misure per regolare la gestione dei flussi finanziari, vietando comportamenti che possano ingenerare sospetti sulla provenienza del denaro ricevuto.

I Destinatari sono altresì tenuti ad astenersi dal compiere pratiche commerciali scorrette in violazione delle leggi applicabili in materia di concorrenza leale e antitrust.

#### 4.4.4 Proprietà intellettuale, Riservatezza e Privacy

Tutte le informazioni relative all'attività e riguardanti il Gruppo Fashion Box dovranno essere considerate strettamente confidenziali.

I segni distintivi del Gruppo Fashion Box, nonché tutti i progetti, campioni, disegni e tecniche di lavorazione che saranno trasmessi ai Destinatari, costituiscono know-how e segreti industriali di proprietà esclusiva del Gruppo Fashion Box.

I Destinatari sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse e la tutela del know-how del Gruppo Fashion Box, non divulgando a terzi tali informazioni e utilizzandole esclusivamente per svolgere l'incarico affidato.

I Destinatari devono agire secondo le leggi vigenti sulla privacy e il trattamento dei dati personali, proteggendo i diritti delle persone fisiche i cui dati personali potrebbero essere

trattati.

### 4.5 Salvaguardia dell'ambiente

Il Gruppo Fashion Box promuove la tutela dell'ambiente per l'intera filiera produttiva e si aspetta che i Destinatari si impegnino a ridurre al minimo gli sprechi delle risorse naturali e l'impatto ambientale, rispettando gli ecosistemi e le biodiversità.

Il Gruppo Fashion Box consiglia vivamente ai Destinatari un approccio proattivo verso soluzioni innovative e politiche di sostenibilità ambientale, incoraggiandoli a fare quanto possibile, nell'ambito della loro organizzazione interna, per l'ottenimento di certificazioni secondo standard internazionali.

#### 4.5.1 Gestione dei consumi energetici e delle emissioni

I Destinatari sono tenuti a impegnarsi attivamente per contenere i consumi energetici e migliorare l'efficienza delle loro operazioni riducendo le relative emissioni in atmosfera di gas serra e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali e internazionali di riduzione delle emissioni.

#### 4.5.2 Gestione dei rifiuti

I Destinatari sono tenuti a rispettare le normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, assicurando la loro corretta gestione, conservazione, trasporto e smaltimento. In particolare, i Destinatari sono tenuti a richiedere ed essere in possesso delle informazioni relative a trattamento, trasporto, destinazione e smaltimento dei rifiuti generati in tutte le fasi del processo produttivo.

Il Gruppo Fashion Box incoraggia i Destinatari ad adottare misure volte a incentivare la differenziazione dei rifiuti, il riciclo e il riutilizzo dei materiali.

I Destinatari devono predisporre procedure per garantire la differenziazione dei rifiuti e facilitare il corretto trattamento o il recupero degli stessi, e cercare di ridurre il consumo di materie prime, ove possibile.

I Destinatari devono assicurarsi che i sub-fornitori a cui affidare lo smaltimento dei rifiuti abbiano i permessi, le licenze e autorizzazioni delle qualifiche adeguate, in particolare per i rifiuti pericolosi.

#### 4.5.3 Gestione dell'acqua

I Destinatari sono tenuti a rispettare le disposizioni locali vigenti in materia di prelievi e scarichi idrici. I Destinatari sono tenuti a utilizzare in maniera responsabile le risorse idriche, impegnandosi attivamente per l'adozione di misure appropriate per minimizzare i prelievi, a incentivare il riutilizzo delle acque e a migliorare la gestione degli scarichi.

In particolare, tutte le acque reflue in uscita devono essere trattate prima di essere scaricate nei corpi idrici in conformità alle leggi e alle normative locali applicabili.

I destinatari devono disporre di un piano per la gestione di situazioni di emergenza relative alle acque reflue.



## GRUPPO FASHION BOX

### 4.5.4 Qualità dei prodotti e dei servizi

I Destinatari sono tenuti a osservare tutte le normative sulla sicurezza applicabili in relazione ai prodotti e ai servizi forniti e ad eventuali requisiti di sicurezza stabiliti contrattualmente. Con particolare riferimento alla fornitura di materie prime e prodotti per la realizzazione dei prodotti del Gruppo Fashion Box, i Destinatari sono tenuti a rispettare le disposizioni internazionali relative alla sicurezza chimica, fisica e meccanica dei suddetti beni e, qualora applicabile, del Capitolo Tecnico della Qualità del Gruppo Fashion Box. Il Gruppo Fashion Box si riserva il diritto di effettuare prove e test chimici sui materiali, prodotti in fase di lavorazione e prodotti finiti.

### 4.5.5 Salute e benessere animale

I Destinatari sono chiamati a rispettare la dignità degli animali in tutte le fasi della loro vita attenendosi al Principio delle Cinque Libertà così come sancito dal British Farm Animal Welfare Council del 1979 (Libertà dalla fame e dalla sete, dal disagio, dal dolore, dalle ferite e dalle malattie, libertà di esprimere un comportamento normale, libertà dalla paura e dall'angoscia). In tal senso, è necessario fornire agli animali libertà di movimento e spazio sufficiente per una vita dignitosa, assicurando loro acqua, cibo, cure mediche necessarie e condizioni sicure, in modo da preservarne benessere e salute.

Gli animali devono essere trattati con cura e, nel caso in cui vengano abbattuti, non devono provare sofferenza. I Destinatari sono altresì chiamati a rispettare le normative vigenti in materia di specie animali e vegetali in pericolo e a rispettare le Direttive e i Regolamenti EU in materia di benessere animale tra cui, a titolo esemplificativo, la Direttiva 98/58/CE sul benessere in allevamento, la Direttiva 2008/119/CE specifica sui vitelli, il Regolamento 1/2005/UE sul benessere durante il trasporto, il Regolamento 1099/2009/UE sul benessere nel macello.

## GRUPPO FASHION BOX

### 5. SEGNALAZIONI E CONTATTI

Il Gruppo Fashion Box è consapevole che il raggiungimento della piena conformità con quanto stabilito nel Codice può comportare un processo di miglioramento continuo, con un impegno differente a seconda delle attività specifiche dei Destinatari.

Per tale ragione i Destinatari sono esortati, da un lato, ad attuare tutti gli sforzi necessari per facilitare l'allineamento graduale delle proprie attività con i requisiti del Codice di Condotta, e, dall'altro, a segnalare tempestivamente eventuali violazioni del Codice di Condotta.

I Destinatari, e qualsiasi altra terza parte, sono invitati a contattare il Gruppo Fashion Box per qualsiasi richiesta di informazioni o segnalazione relativa al Codice di Condotta utilizzando i seguenti recapiti:

- posta elettronica: [fboxsustainability@replay.it](mailto:fboxsustainability@replay.it);
- posta ordinaria: Sustainability Department 12 Fashion Box S.p.A., Via Marcoai 1, 31011 Asolo – Fraz. Casella (Treviso), Italia.

In alternativa, è possibile utilizzare il canale di Whistleblowing del Gruppo, che permette una gestione confidenziale e totalmente anonima della segnalazione. Il canale è disponibile al seguente link:

[www.replayjeans.com](http://www.replayjeans.com)

### 6. MONITORAGGIO E CONTINUA RELAZIONE CON I FORNITORI

In un'ottica di partnership e di continua e reciproca proficua collaborazione tra il Gruppo Fashion Box e i propri fornitori, il Gruppo intende accompagnare i Destinatari in un percorso di conoscenza e graduale rispetto del Codice.

Il fine ultimo di garantire la conformità con le disposizioni contenute nel presente Codice di Condotta viene conseguito dal Gruppo Fashion Box attraverso il diritto a svolgere direttamente, o tramite terzi, le seguenti attività di verifica nei confronti dei Destinatari:

- richiedere la documentazione ritenuta necessaria;
- richiedere la compilazione di questionari di monitoraggio;
- effettuare audit presso stabilimenti, uffici e siti produttivi.

I Destinatari sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie e a facilitare le attività di verifica da parte dei rappresentanti del Gruppo Fashion Box che intendano verificare la conformità ai requisiti del Codice di Condotta.

I Destinatari, potendo in ogni momento contare sul supporto del Gruppo, sono tenuti ad impegnarsi per migliorare o correggere qualsiasi non conformità evidenziata dai rappresentanti del Gruppo Fashion Box.

## **GRUPPO FASHION BOX**

Il Gruppo Fashion Box si impegna altresì a trattare con la massima riservatezza e nel pieno rispetto dei diritti dei Destinatari le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza. Restano, tuttavia, fermi eventuali obblighi di denuncia che dovessero emergere, nei confronti dell'Autorità Giudiziaria o di altre autorità competenti, a seguito di quanto appreso.

### **7. GESTIONE DEI CASI DI NON CONFORMITÀ**

Il Gruppo Fashion Box si riserva in qualunque momento il diritto di sospendere o risolvere il rapporto contrattuale con il Destinatario, oltre a richiedere il risarcimento dei danni subiti, nel caso di:

- grave violazione del Codice di Condotta;
- mancata esibizione della documentazione richiesta;
- mancata collaborazione nelle attività di verifica;
- mancato rispetto delle indicazioni fornite a seguito delle attività di verifica;
- dichiarazioni non veritiere relative all'attuazione del Codice di Condotta o a quanto richiesto in occasione delle attività di verifica.